

ACCORDO RELATIVO ALLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNI 2023-2025 DEI DIPENDENTI DELL'AGENZIA PER LA MOBILITA' DI MODENA

Tra

l'"Agenzia per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico Locale", abbreviata "Agenzia TPL",
e le Organizzazioni Sindacali,

- Richiamato il ruolo dell'Agenzia TPL, quale Authority di governo dei servizi di trasporto pubblico e strumento operativo degli enti locali modenesi per le politiche inerenti la mobilità;
- Riscontrato che l'Agenzia TPL ha origine nel processo di liberalizzazione dei servizi di trasporto pubblico ed in particolare dallo scorporo delle reti e dei beni essenziali del trasporto pubblico, così come disposto dalla normativa vigente;
- Ritenuto opportuno dare continuità ai contenuti dell'Accordo Aziendale 2020 - 2022, stipulato in data 09/12/2019, considerato che tale Accordo ha assicurato il raggiungimento degli obiettivi stabiliti con soddisfazione delle parti;
- Concordato di riconoscere ai lavoratori della stessa **un premio**, articolato in tre fattori:
 - A.** premio per il triennio 2023-2025, in relazione agli obiettivi raggiunti (**Allegato A**);
 - B.** incentivi funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 (**Allegato B**);
 - C.** fondo progetti speciali affidati in Convenzione da Soci o soggetti esterni (**Allegato C**);
- avuto riguardo al ruolo e alla funzione da essi svolto, demandando la sua determinazione e forme di corresponsione, ad apposita trattativa sindacale;

Concordano quanto segue:

1. L'Agenzia TPL concede ai propri dipendenti un premio economico, articolato in tre fattori (A, B e C) e commisurato ai risultati acquisiti nella realizzazione delle politiche di sviluppo e qualificazione del TPL, nella progettazione e realizzazione di interventi di ristrutturazione, manutenzione e potenziamento del patrimonio aziendale, nello sviluppo di progetti speciali affidati in Convenzione da Soci e/o soggetti esterni, definite dall'Assemblea dei Soci e dall'Amministratore Unico denominato "**premio di risultato**". Esso è finalizzato a stimolare l'impegno e l'apporto individuale di ogni dipendente alle attività principali e qualificanti della Agenzia TPL.

Tale premio sarà erogato annualmente, previa verifica dei risultati conseguiti da ogni singolo dipendente, confrontato con gli obiettivi assegnati dal Direttore. Per il triennio 2023 - 2025,





il Direttore, tenuto conto del programma di attività definito dall'Amministratore Unico, ha individuato gli obiettivi della società (**Allegato 1**), che devono conseguire i lavoratori, singolarmente o in gruppo a seconda degli obiettivi stessi; gli obiettivi sono stati individuati sentiti i lavoratori ed informate le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo. Alla fine di ogni anno il Direttore verifica per ogni lavoratore il conseguimento degli obiettivi di cui sopra, la sottopone per l'approvazione all'Amministratore Unico e la trasmette per conoscenza alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo e alla rappresentanza sindacale aziendale.

2. Il premio di risultato, in esito delle verifiche di cui al precedente punto 1, dovrà essere erogato dall'Agenzia TPL ad ogni dipendente entro il mese di aprile dell'anno successivo.

3. Il presente accordo aziendale ha validità per il triennio 2023-2025.

4. Le parti convengono d'incontrarsi almeno una volta all'anno per verificare l'applicazione del presente Accordo e il quadro generale del settore trasporti.

Per le Organizzazioni Sindacali

O.S. Fii-CGL

*Per Agenzia per la Mobilità
Il Direttore Generale*

03/04/2023



Allegato 1

PROGRAMMA ATTIVITA' TRIENNIO 2023-2025

OBIETTIVI

1. Contratto di Servizio con SETA: completamento procedure ristori mancati ricavi tariffari 2020-2022 per emergenza sanitaria; verifica con la Regione adeguamento dei corrispettivi chilometrici alle dinamiche inflattive; valutazione Piano Economico Finanziario di SETA ai fini di una eventuale proroga per investimenti ai sensi dell'art 25, comma 5 bis del D.L. n. 4/2022. Addendum al Contratto di Servizio con SETA per la regolamentazione e stabilizzazione dei potenziamenti dei servizi minimi di TPL in attuazione delle DGR n° 1550/2021 e n° 1530/2022
2. Piena attuazione dei servizi di TPL potenziati nel bacino provinciale: monitoraggi, verifiche di efficacia ed efficienza, eventuali riprogrammazioni conseguenti alle analisi di efficacia ed efficienza.
3. Piano generale del TPL nel bacino provinciale di Modena, coordinamento e integrazione con il Piano Territoriale di Area Vasta (PTAV) della Provincia. Approvazione in Assemblea Soci; avvio percorsi di ingegnerizzazione operativa delle scelte effettuate.
4. Studio di prefattibilità per il potenziamento della linea ferroviaria Modena – Carpi – Mantova. Confronto con la Regione e Rete Ferroviaria Italiana: Definizione percorsi evolutivi, in accordo con l'Unione Terre d'Argine.
5. Aggiornamento e rimodulazione Piano Triennale 2021-2023 delle Opere e degli Investimenti di aMo, con inclusione del progetto idrogeno da sviluppare nel contesto della sede principale di Strada S, Anna a Modena.
6. Piano Triennale 2021-2023 delle Opere e degli Investimenti di aMo: promozione azioni per il miglioramento delle performances del TPL nel bacino provinciale. Seconda fase di sollecitazione delle manifestazioni di interesse rivolte agli Enti Soci.
7. Piano Triennale 2021-2023 delle Opere e degli Investimenti di aMo: completamento lavori e collaudi degli interventi sulla rete filoviaria di Modena in Via Canaletto (rifacimento tratto di rete) e Via Buon Pastore (ricollocazione SSE).
8. Attivazione, in collaborazione con AESS, di un percorso di creazione di Comunità Energetiche Rinnovabili, in alcuni contesti territoriali dove sono presenti depositi bus di aMo.



9. Attuazione Convenzione tra le Agenzie di Modena e Reggio Emilia: gestione integrata della manutenzione delle fermate bus e gestione coordinata dell'Indagine di Customer Satisfaction, nei due bacini.
10. Partecipazione, come partner di istituzioni locali, ai progetti europei inerenti la mobilità sostenibile.
11. Sviluppo politiche di Mobility Management: attuazione progetto "andiamo a scuola in autonomia".
12. Completamento attuazione del Piano Triennale 2021-2023 delle Opere e degli Investimenti dell'Agenzia, aggiornato nel corso del 2023.
13. Manutenzione programmata e valorizzazione del patrimonio della Società e delle infrastrutture destinate al TPL affidate in convenzione alla Società.
14. Aggiornamento e integrazione delle tecnologie informatiche per il governo del TPL e della mobilità sostenibile, con particolare riferimento alle modifiche dei sistemi tecnologici.
15. Gestione locale nel bacino di Modena, in coerenza con il Contratto di Servizio con SETA, dell'attuazione del Piano Regionale di rinnovo delle flotte bus TPL e in attuazione del PNRR per quanto riguarda il medesimo rinnovo delle flotte bus
16. Analisi e report semestrali sull'andamento della gestione economico-finanziaria dell'Agenzia: monitoraggio del mantenimento dell'equilibrio di bilancio societario.



Allegato A - Premio

L'entità del premio è determinato per ogni dipendente, in Euro 1.800,00 per l'anno 2023, in Euro 1.800,00 per l'anno 2024, in Euro 1.800,00 per l'anno 2025.

Tale importo si intende riferito al parametro 175, con riparametrazione al livello contrattuale in essere per ogni singolo lavoratore al momento dell'assegnazione.

Gli importi saranno riproporzionati ai mesi di attività prestata da ognuno di essi, anche se assunti a tempo determinato. Si considera come mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni.

Tali importi saranno indicizzati annualmente sulla base delle variazioni accertate dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) che si pubblica sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

L'importo del premio, al netto degli oneri a carico dell'azienda, è onnicomprensivo e non produrrà effetti nella base del calcolo del TFR e non sarà considerato utile agli effetti di alcun istituto retributivo derivante da contratti nazionali od eventualmente aziendali né ai fini delle mensilità aggiuntive. L'importo del premio di risultato sarà assoggettato ai benefici di legge.

Se il lavoratore ha conseguito pienamente gli obiettivi e ha svolto le attività assegnate verrà riconosciuto il 100% del premio.

Se il lavoratore ha conseguito solo parzialmente gli obiettivi e le attività assegnate, il premio verrà riconosciuto in proporzione.



Allegato B – Regolamento del fondo incentivante per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016

L'entità del Fondo incentivante per le funzioni tecniche è oggi regolata dal D. Lgs n. 50/2016 (art. 113) entrato in vigore il 19 aprile 2016 ed in particolare dall'art. 113 il quale prevede in sintesi che:

- i. tutti gli oneri inerenti la progettazione e l'esecuzione¹ devono essere previsti nel quadro economico dell'opera (stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti);
- ii. le somme che possono essere destinate all'incentivazione del personale non possono superare il 2% degli importi a base d'asta;
- iii. la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dalla società, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare;
- iv. tali somme devono riferirsi esclusivamente alle attività di programmazione della spesa per investimenti, alla verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo o di verifica di conformità, di collaudatore statico;
- v. l'80% del 2% previsto è riservato, per ciascuna opera o lavoro, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;

il restante 20%² è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici.

Resta inteso che per i lavori per i quali al 20/04/2016 era stato già approvato il progetto esecutivo (o ultimo livello di progettazione da porre a base dell'affidamento) continua ad applicarsi il precedente regolamento approvato ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs n. 163/2006.

Il fondo sarà erogato sulla base dei criteri di cui al Regolamento.

¹ Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori o al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi o alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo.

²Ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata.



Art. 1 Oggetto del Regolamento e principi generali

Il presente regolamento ha per oggetto la determinazione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche ("**Fondo**") di cui agli artt. 113, 31, comma 12, e 102, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "**PROGETTO**": il progetto preliminare, il progetto definitivo e il progetto esecutivo che concorrono alla definizione del progetto per l'opera o lavoro pubblico;
- b) "**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**" (RUP) di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il quale viene individuato per ciascun contratto, tenuto conto delle competenze e delle abilitazioni che lo stesso deve possedere secondo quanto indicato dalla legge. Il RUP propone l'entità delle competenze individuali dei componenti il Gruppo di Lavoro;
- c) "**PROGETTISTA**": tecnico o gruppo di tecnici incaricato della progettazione (comprensiva della sicurezza). Il progettista firmerà il progetto assumendosene la responsabilità totale o parziale in relazione alla specifica competenza professionale.
- d) "**COLLABORATORI INTERNI**": personale tecnico e amministrativo, dipendente della società, che collabora direttamente alle attività di cui all'art. 9, pur non firmando elaborati progettuali o altri documenti.
- e) "**COLLAUDATORE**": tecnico e/o gruppo di tecnici che svolgono le operazioni di collaudo indicate all'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016;
- f) "**GRUPPO DI LAVORO**": insieme dei dipendenti che assumono il ruolo di RUP, di progettista, di collaudatore o che compongono l'Ufficio Direzione Lavori o direttore dell'esecuzione e loro collaboratori interni, come meglio indicato all'art. 4;
- g) "**LAVORO**": le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere o lavori, di cui all'allegato I del D. Lgs. n. 50/2016 in qualsiasi modo realizzata (appalto, concessione, in amministrazione diretta, leasing, etc);
- h) "**FONDO**": Fondi Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016;
- i) "**FONDO PER FUNZIONI TECNICHE**" (FF): parte del Fondo destinata all'incentivazione dei dipendenti (80% del Fondo).

Art. 3 Costituzione e gestione del Fondo



Il Fondo di cui al presente regolamento è costituito mediante la creazione di un apposito stanziamento ponendolo a carico degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori. In ogni singolo quadro economico approvato con il progetto 2% dell'importo dei lavori posto a base di gara (comprensivo degli oneri della sicurezza), anche se l'affidamento avviene tramite procedura negoziata.

Art. 4 Gruppo di lavoro

Al fine di procedere alle attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo o di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti è costituito un Gruppo di Lavoro, formato da personale interno secondo i seguenti criteri:

- ✓ limiti di professionalità dati dalla normativa vigente;
- ✓ specializzazione e grado di esperienza acquisiti nella disciplina specifica a cui la spesa si riferisce.

La consistenza del Gruppo di Lavoro è determinata in relazione alla qualità ed entità della spesa. La composizione, sia in senso qualitativo che quantitativo, sarà determinata dal Direttore con atto di affidamento di incarico di cui al successivo art. 5, tenendo conto dei diversi apporti collaborativi forniti da ciascun dipendente della società. All'interno del Gruppo di Lavoro vengono individuate le figure necessarie secondo i compiti organizzativi, professionali ed operativi allo scopo determinati. Fanno parte del Gruppo di lavoro i dipendenti che ricoprono i ruoli di RUP (di ufficio di direzione lavori, di collaudatore nel caso di lavori pubblici) se forniture/servizi di direttore dell'esecuzione, di verifica di conformità ed i loro collaboratori interni dipendenti della società.

Art. 5 Atto di incarico

Nell'atto di incarico viene:

1. Individuata la spesa di investimento da effettuare con riferimento agli stati di previsione della spesa o al bilancio della società;
2. Individuato l'elenco dei dipendenti componenti il Gruppo di Lavoro, indicando la relativa qualifica funzionale (categoria) e la prestazione da svolgere;
3. Prevista l'aliquota percentuale del Fondo per funzioni tecniche spettante a ciascuno dei componenti il Gruppo di Lavoro per l'individuazione dei compensi incentivanti.



Art. 6 Calcolo del Fondo

Nel mese di gennaio viene effettuata la sommatoria dei singoli stanziamenti eseguiti nell'anno precedente e quindi viene determinato l'importo complessivo del Fondo da ripartire per l'anno precedente (F anno x). Viene altresì eseguita la sommatoria di tutti i contratti che sono ammessi alla ripartizione del Fondo per Funzioni Tecniche; l'importo di ciascun contratto è determinato dall'importo posto a base di gara, oneri della sicurezza compresi. Sono ammessi all'incentivazione tutti i contratti di lavori pubblici e di forniture/servizi di importo superiore a Euro 10.000,00 (diecimila/00).

Per i contratti di lavoro pubblici vale l'anno di approvazione del progetto esecutivo posto a base di gara; per gli altri contratti vale l'anno di affidamento del contratto.

Art. 7 Calcolo del Fondo per l'innovazione

Il 20% del Fondo (F anno x) ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte della società di:

- ✓ beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastutture;
- ✓ implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- ✓ attivazione di tirocini formativi e di orientamento.

Art. 8 Calcolo del Fondo per funzioni tecniche (FF) e ripartizione tra i singoli interventi (FF singolo)

L'80% del Fondo (F anno x) costituisce il Fondo per Funzioni Tecniche dell'anno x (FF anno x). Tale importo è al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali e assistenziali a carico della società. Per i lavori finanziati con risorse derivanti da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata la parte destinata al FF è pari al 100%.

Il FF anno x è ripartito tra i singoli interventi da finanziare sulla base della seguente proporzione:

$$\text{FF singolo (i)} = (\text{FF anno x} / \text{sommatoria C anno x}) * C (i);$$

Dove:

FF SINGOLO (i) è l'importo del Fondo per Funzioni Tecniche dell'intervento (i)



FF anno x è l'importo del Fondo per Funzioni Tecniche calcolato secondo quanto previsto al comma 1;

*sommatoria*C anno x è la somma degli importi degli interventi ammessi all'incentivo, calcolato ai sensi dell'art. 6.

C(i) è l'importo del contratto (i) determinato come previsto all'art. 6.

Art. 9 Ripartizione del FF del singolo intervento (FFsingolo (i) tra le varie attività)

La ripartizione del FF singolo (i) tra i vari dipendenti avviene per le seguenti attività assegnate e nelle corrispondenti misure, se eseguite da personale interno:

- | | |
|---|-------|
| 1.programmazione e verifica preventiva dei progetti di lavori | (10%) |
| 2.Predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici | (20%) |
| 3.Direzione dei lavori, contabilità e Coord. Sicurezza e collaudi | (40%) |
| 4.Assistenza al R.U.P. | (30%) |

Il totale delle percentuali effettive (punti da 1 a 5) deve essere pari a 100. Nel caso una o più attività non vengano svolte, la relativa percentuale sarà pari a zero, fermo restando che la somma delle percentuali deve essere pari a 100.

La ripartizione del FF singolo (i) è operata dal Direttore tra i singoli dipendenti che hanno effettivamente svolto le prestazioni con esclusione del personale dirigenziale, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte e in proporzione percentuale allo stato di avanzamento dei lavori determinatosi nel corso dell'anno solare.

Nel caso si verifichi nel corso del tempo un avvicendamento di dipendenti sarà effettuata una ripartizione tra essi in base alle attività effettivamente espletate.

Art. 10 Liquidazione

La liquidazione del FF singolo dell'art. 11 a fine lavori e comunque entro il mese di aprile dell'anno successivo.

Nel caso di incremento dei costi rispetto all'importo dell'intervento inizialmente previsto, il FF singolo (i) viene decurtato in proporzione all'incremento del costo inizialmente previsto; tale importo costituisce economia di spesa. Nell'incremento dei costi non sono considerate le varianti ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs n. 50/2016.

Parimenti, nel caso di scostamento dei tempi di realizzazione dell'intervento rispetto a quanto previsto nel contratto, fatte salve le sospensioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016, il FF singolo viene ridotto in proporzione al tempo inizialmente previsto.



Art. 11 Entrata in vigore

Il presente regolamento si applica alle attività compiute **dopo il 01/01/2022** e quindi da calcolare ai progetti esecutivi o all'ultimo livello di progettazione da porre a base di gara approvati dopo il 01/01/2022 nonché ai contratti affidati dopo il 01/01/2022.

Art. 12 Disposizioni Finali

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al D. Lgs. n. 50/2016 e alle disposizioni vigenti in materia.

Deo

SA



Allegato C – Fondo per progetti speciali affidati in Convenzione da soci o soggetti esterni

Per prestazioni non rientranti nell'attività istituzionale dell'Agenzia TPL, ad essa affidate in Convenzione da soci o soggetti esterni, e remunerate come prestazione, viene riconosciuto un incentivo articolato come segue:

- a. per importi delle prestazioni fino a € 10.000 l'incentivo è pari al 50%;
- b. per importi delle prestazioni compresi tra € 10.001 e € 25.000 l'incentivo è pari al 40%;
- c. per importi delle prestazioni superiori a € 25.000 l'incentivo è pari al 30%

dedotti i costi per gli acquisti di beni e servizi resasi necessari per lo svolgimento della prestazione stessa, da ripartire tra tutti i dipendenti tenuto conto della professionalità e del grado di coinvolgimento di ogni singolo lavoratore e dei mesi di attività prestata da ognuno di essi, anche se assunti a tempo determinato.

La decisione motivata di ripartizione dell'incentivo spetta al Direttore.

- Se il lavoratore ha conseguito pienamente gli obiettivi e ha svolto le attività assegnate, verrà riconosciuto il 100% del premio;
- Se il lavoratore ha conseguito solo parzialmente gli obiettivi e le attività assegnate, il premio verrà riconosciuto in proporzione.

L'incentivo di cui al punto precedente sarà erogato dall'Agenzia con la medesima periodicità della verifica degli stati di avanzamento di ciascun progetto speciale.

Il fondo "progetti speciali" è attribuito secondo la seguente ripartizione espressa in percentuali massime:

Tecnici e amministrativi direttamente coinvolti nel progetto:	80%
Collaboratori:	20%